



# COMUNE DI S.TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

**118**

Data di registrazione

**27/10/2023**

**OGGETTO:** DIVIETO UTILIZZO ACQUA PROVENIENTE DAL SERBATOIO  
BARONE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER FINI  
POTABILI

## IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito dell'abbassamento della falda idrica che ha interessato il pozzo "Giardino", che approvvigiona il serbatoio di accumulo di C.da Barone a servizio delle frazioni di Quartarello, San Gaetano e Giardino le stesse sono rimaste prive del servizio di distribuzione di acqua potabile;
- per scongiurare i gravissimi inconvenienti di natura igienico-sanitaria, il Sindaco ha emanato l'Ordinanza n. 115 del 23/10/2023 per la realizzazione di un nuovo pozzo trivellato in località Giardino, su un terreno identificato in catasto al Foglio di mappa 7 particella 1167 di proprietà del Demanio dello Stato;

Considerato che la ditta MA.NO Tecnologie e Ambiente Srls, incaricata con provvedimento di somma urgenza, sta completando i lavori per la messa in esercizio di detto pozzo trivellato;

Considerata l'urgenza e la necessità di provvedere ad immettere nel serbatoio di accumulo di contrada "Barone" l'acqua del nuovo pozzo trivellato in assenza delle preventive analisi chimiche e batteriologiche.

Tenuto conto che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

- il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Considerato, pertanto che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;



- tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, presumibilmente entro le prossime due settimane;

Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto non necessita di comunicazione di avvio del procedimento

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il D. Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

### **ORDINA**

**il divieto** dell'utilizzo per fini potabili dell'acqua proveniente dal serbatoio di accumulo di Contrada Barone che alimenta le utenze delle frazioni di Quartarello, San Gaetano e Giardino dell'acquedotto comunale, fino a nuova disposizione di revoca del presente provvedimento;

### **DISPONE**

- La pubblicazione sul sito internet e all'Albo Pretorio On-Line del Comune;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- all' A.S.P. di Messina - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

- al Comando del Corpo di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico per quanto di loro competenza;

- al Comando della Caserma dei Carabinieri di S. Teresa di Riva;

### **AVVERTE**

che, contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

Il Sindaco  
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)